

Prot 130/15 del 85515



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

Prot. n°

Isernia, 14 maggio 2015

## PIANO STRAORDINARIO DI SMALTIMENTO DEI PROCESSI PENALI

### INDICE

<u>Premessa</u> .....	pag. 2
1) <u>Organizzazione dei ruoli secondo corsie preferenziali</u> .....	pag. 3
2) <u>Udienze-stralcio per i processi prescritti</u> .....	pag. 3
3) <u>Incremento delle udienze penali dibattimentali e regolamentazione dei rinvii d'ufficio per impedimento del giudice</u> .....	pag. 4
4) <u>Rinvii delle udienze per impedimento delle parti o dei difensori e sospensione della prescrizione</u> .....	pag. 5
5) <u>Capitolazione delle prove testimoniali</u> .....	pag. 5
6) <u>Decadenza dalla prova testimoniale (o sua rinuncia tacita) per mancata citazione dei testi</u> .....	pag. 5
7) <u>Mancata comparizione dei testi regolarmente citati</u> .....	pag. 6
8) <u>Controllo scrupoloso sulle notifiche e comunicazioni/notificazioni telematiche</u> .....	pag. 6
9) <u>Applicazione rigorosa del D.Lgs. n. 28/2015, sulla particolare tenuità del fatto</u> .....	pag. 7
10) <u>Revisione del Protocollo d'Intesa sul processo penale</u> .....	pag. 8
11) <u>Smaltimento esigibile e tempi di smaltimento</u> .....	pag. 8
12) <u>Efficacia del presente Piano</u> .....	pag. 8

## Premessa

La pianta organica dei Magistrati del Tribunale di Isernia è composta di n. 9 Magistrati, allo stato coperta interamente, anche se con n. 2 applicazioni esterne (quella dello scrivente quale Presidente Reggente e quella del Magistrato distrettuale Dott.ssa Quaranta). La pianta organica dei Giudici Onorari, a sua volta, è composta di n. 7 GOT, completamente coperta, seppure n. 3 GOT assumeranno le funzioni solo in data 01/01/2016 (dopo il periodo di tirocinio).

Al settore penale sono attualmente assegnati, dopo l'apposita variazione tabellare immediatamente esecutiva del 15.12.2014, n. 2 GIP/GUP, n. 2 Magistrati per la fase dibattimentale (con i quali concorrono, quanto ai collegi, anche 2 Presidenti senza carico) e n. 1 GOT, al quale verrà aggiunto dal 01/01/2016 un altro GOT.

Il Tribunale versa, comunque, in una situazione particolare, in quanto composto di n. 6 Magistrati (su 7) di prima nomina, che non possono svolgere funzioni di GIP/GUP né dibattimentali *supermonocratiche*, il che ha reso necessaria l'applicazione del citato Magistrato distrettuale; inoltre, per via del meccanismo tabellare vigente per il passato, si erano determinate numerose incompatibilità di entrambi i GIP/GUP, il che ha reso necessaria l'applicazione dello scrivente Presidente Reggente anche al fine della definizione dei suddetti processi penali con doppia incompatibilità.

Dai dati statistici totali trasmessi dal Ministero della Giustizia con nota 25.03.2015 (prot. 38443), risulta che, al 31.12.2013, nel settore penale questo Tribunale aveva una pendenza complessiva di ben n. 3.245 procedimenti (di cui circa 2.000 in fase dibattimentale), a fronte di una pendenza complessiva ad esempio del Tribunale di Campobasso di n. 2.349 procedimenti penali (nel settore civile, poi, sempre al 31.12.2013, questo Tribunale aveva una pendenza complessiva di ben n. 6.421 procedimenti, a fronte di una pendenza complessiva ad esempio del Tribunale di Campobasso di n. 5.082 procedimenti). Al tempo stesso, però, la pianta organica del Personale amministrativo al Tribunale di Isernia è composta di soli n. 41 dipendenti, mentre la pianta organica del Tribunale di Campobasso è composta di n. 57 dipendenti. Il che non sta a dire che la pianta organica del Tribunale di Campobasso risulta in esubero, ma sta a dimostrare la situazione assolutamente abnorme ed eccezionale (per via delle passate gravi e durature scoperture nell'organico dei Magistrati per il passato e di altre problematiche varie) in cui versa questo Tribunale di Isernia.

Quanto sopra appalesa come sia assolutamente urgente ed improcrastinabile procedere ad un netto e radicale smaltimento dei processi ed in particolare di quelli (circa 2.000) pendenti nella fase penale dibattimentale (sia collegiale che soprattutto monocratica e supermonocratica), attraverso l'adozione di una serie di misure, come previste nel presente Piano, le quali siano non soltanto rispondenti a quanto previsto dal par. 62.5 Circ. CSM sulle Tabelle (secondo cui il Presidente del Tribunale deve vigilare sulla predisposizione di un *Piano di smaltimento degli affari penali*), ma

nella specie presentino anche il carattere della straordinarietà, proprio alla luce della descritta gravissima, abnorme ed appunto assolutamente straordinaria ed eccezionale situazione in cui ha versato e versa da tempo questo Tribunale.

Qui di seguito, si propongono dunque una serie di misure, che sono state sottoposte all'attenzione di tutti i Magistrati, dei GOT e del Personale amministrativo del settore penale del Tribunale (i quali sono stati invitati ad esprimere il loro parere sulle stesse ed eventualmente a suggerirne anche di ulteriori, così da giungere a soluzioni condivise ferma restando comunque l'autonomia decisionale del singolo Giudice) e che sono state discusse nell'odierna riunione trimestrale ex art. 15 D.Lgs. n. 273/1989 e s.m.i., cui hanno partecipato (oltre il Presidente Reggente) anche il Presidente Vicario, il Magistrato Collaboratore ed altri Magistrati del settore penale, il Procuratore della Repubblica in sede ed il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense. Dopodiché, è stato varato il presente Piano nella sua versione definitiva, che entrerà in vigore allorché il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso esprimerà il suo parere positivo (e salva la successiva approvazione da parte del C.S.M.) sulla connessa variazione tabellare.

Dopo la pausa estiva, potrà altresì procedersi a varare il *Piano straordinario di smaltimento dei processi civili*, maggiormente complesso in quanto implicante più articolati adempimenti di Cancelleria in materia di ristrutturazione dei ruoli, oltre che una parziale redistribuzione dei locali del Tribunale, secondo le previsioni di cui ai verbali di riunione delle Cancellerie civili del 23.04.2015 e del 29.04.2015.



### **1) Organizzazione dei ruoli secondo corsie preferenziali**

Ciascun Giudice procederà ad organizzare il proprio ruolo e le relative udienze, dando precedenza in sede sia di rinvio che di fissazione delle prime udienze ai processi di cui all'art. 132-bis cpp, nonché (in attuazione del *Protocollo d'Intesa contro la violenza di genere* stipulato lo scorso 6.05.2015) ai processi per violenza di genere ed quelli per i quali è prossima la prescrizione (nei limiti in cui è possibile accertarlo, stante al riguardo l'oggettiva difficoltà di cui si dirà al successivo punto 2) e comunque, in rispondenza al principio della ragionevole durata del processo, a quelli più vetusti.

### **2) Udienze-stralcio per i processi prescritti**

Un certo numero di processi pendenti risulta sicuramente prescritto e, cionondimeno, continua a sovraccaricare i ruoli processuali dibattimentali, al qual fine risulta sommamente opportuno procedere al loro complessivo e rapido smaltimento raccogliendoli tutti in apposite udienze-stralcio, concentrate in un arco temporale ristretto.

Purtroppo, però, i programmi ministeriali non consentono di individuare i processi già prescritti, né è possibile procedere ad individuarli specificamente, perché ciò richiederebbe, stanti tra l'altro i non infrequenti casi di sospensione della prescrizione, esaminare uno per uno migliaia di fascicoli processuali.

La misura da adottare appare dunque quella di una nota/circolare presidenziale, da inviare a mezzo PEC (alla locale Procura della Repubblica e) a tutti gli Avvocati di questo Foro, oltre che a quelli di altri Fori che difendono imputati o altre parti nei processi dibattimentali pendenti dinanzi a questo Tribunale, con la quale si sollecitino essi stessi (PM e/o) difensori a segnalare alla Cancelleria penale dibattimentale non oltre il 30 giugno 2015 i processi già prescritti, processi che refluiranno in un apposito ruolo unico, il quale (ad evitare sbilanciamenti sul piano statistico comparato) verrà suddiviso col sistema del pari e dispari (ma senza ancora procedersi alla loro formale assegnazione) tra i due Giudici togati adibiti al settore penale dibattimentale. Ciascuno di questi Giudici procederà quindi alla verifica e, in caso di esito negativo, il processo resterà sul ruolo del Giudice già formalmente assegnatario dello stesso e per l'udienza già precedentemente fissata; mentre, in caso di esito affermativo della verifica, il processo gli verrà formalmente assegnato (ove non già precedentemente assegnatogli) ed esso Giudice assegnatario procederà ad inserire detto processo tra quelli fissati in apposita udienza-stralcio (per i processi di competenza collegiale, il Presidente del collegio provvederà sia alla verifica sulla segnalata prescrizione che all'individuazione della predetta udienza) ed a definirlo con sentenza predibattimentale ex art. 469 cpp. Le nuove assegnazioni in questione avranno luogo previa apposita variazione tabellare urgente.

### **3) Incremento delle udienze penali dibattimentali e regolamentazione dei rinvii d'ufficio per impedimento del giudice**

Sempre attraverso la predetta variazione tabellare urgente, si procederà, oltre che a prevedere la GOT Dott.ssa Zarone come primo supplente delle Dott.sse Iaselli e Ginesi, ad incrementare il numero delle udienze penali monocratiche della GOT Dott.ssa Zarone da n. 4 a n. 6 mensili. Le udienze penali monocratiche dibattimentali verranno così incrementate da n. 20 (ivi incluse quelle dei Dott.ri Quaranta, Ruscito, Iaselli e Ginesi) a n. 22 mensili e, con l'aggiunta delle udienze penali collegiali, a n. 25 mensili e, con l'aggiunta delle udienze penali GIP/GUP, a n. 33 mensili e, con l'aggiunta delle udienze penali straordinarie presidenziali, a n. 38 udienze penali mensili (a parte le eventuali ulteriori udienze straordinarie di ciascun Giudice o Collegio). A partire dal 1° gennaio 2016, con l'assunzione delle funzioni del nuovo GOT penale oltre che con l'aggiunta di un'ulteriore udienza penale dibattimentale collegiale, vi sarà un ulteriore incremento a n. 45 udienze penali mensili (a parte sempre le eventuali ulteriori udienze penali straordinarie di ciascun Giudice o Collegio ed a parte, ovviamente, le udienze civili che, anche a seguito dell'adozione del successivo

*Piano straordinario di smaltimento dei processi civili e dell'assunzione delle funzioni dei due nuovi GOT civili, saranno a loro volta incrementate in misura adeguata).*

I giorni di ferie andranno goduti dai Magistrati togati evitando per quanto possibile un accavallamento dei periodi di ferie con udienze penali già fissate ed ancor più evitando per quanto possibile (salvo documentate esigenze di carattere straordinario) di richiedere un singolo giorno di ferie in coincidenza con un'udienza penale già fissata.

Quanto ai GOT, l'impegno di udienza va considerato prevalente rispetto a qualsiasi impegno professionale di altro genere e gli eventuali rinvii di loro udienze penali saranno ammissibili solo in caso di documentate esigenze di carattere straordinario.

In ogni caso, salva l'ipotesi eccezionale in cui l'impedimento insorga il giorno stesso dell'udienza, i Magistrati, sia togati che onorari, dovranno provvedere a far avvisare le parti del rinvio dell'udienza dalla Cancelleria (possibilmente con mezzi telematici) in tempo utile e comunque non oltre il giorno precedente la medesima udienza.

#### **4) Rinvii delle udienze per impedimento delle parti o dei difensori e sospensione della prescrizione**

Ove il processo non venga rinviato all'udienza individuata dal Giudice per via di un dichiarato impedimento per detta udienza delle parti o dei difensori, il Giudice provvederà a concordare altra udienza procedendo però a sospendere il corso della prescrizione tramite la sospensione del processo ex art. 159 cp fino alla nuova udienza (o, quanto meno, per lo spazio temporale intercorrente tra l'udienza individuata dal Giudice e quella poi concordata con le parti), dando atto a verbale di quanto sopra. Ovviamente, se il rinvio eccede i 60 giorni, la sospensione della prescrizione sarà contenuta entro detto limite temporale dei 60 giorni ex art. 159 cp.

#### **5) Capitolazione delle prove testimoniali**

Al fine di permettere al Giudice di operare le proprie valutazioni in modo consapevole in punto di ammissione delle prove e di procedere a sfolire le liste testimoniali sovrabbondanti (oltre che di consentire alle altre parti di conoscere gli argomenti da trattare e di esercitare il diritto alla controprova), così da accelerare la definizione del processo e contrastarne la prescrizione, quanto meno con riferimento ai processi complessi con più di un imputato e con molteplici capi di imputazione, si farà applicazione preferibilmente dell'indirizzo di Cass. pen., n. 32530/2010.

#### **6) Decadenza dalla prova testimoniale (o sua rinuncia tacita) per mancata citazione dei testi**

Sempre a fini acceleratori e per scongiurare la prescrizione del processo, in caso di mancata citazione dei testimoni nel termine stabilito dal Giudice, si terrà ben presente l'indirizzo ormai assolutamente dominante della SC (cfr. es. Cass. pen., nn. 2324/2015, 20267/2014, 14439/2013,

13507/2010, 2103/2009, 32343/2007, ecc.) in materia di decadenza dalla prova già ammessa o comunque di rinuncia tacita alla stessa, anche in relazione al principio della ragionevole durata del processo. Ciò fermo restando il disposto dell'art. 507 cpp, al qual fine il Giudice potrà anche invitare la parte a portare i propri testi all'udienza successiva, riservandosi di valutarne in detta udienza l'ammissibilità appunto ex art. 507 cit.; ove poi la parte non citi i propri testi neppure per dette udienza, il Giudice potrà ammettere quelli che ritiene indispensabili ex art. 507 cpp e farli citare dalla Cancelleria anche a mezzo PG. .

#### **7) Mancata comparizione dei testi regolarmente citati**

Specie nel caso in cui il processo debba essere rinviato (solo) per questo specifico motivo (e salvo che non vi sia un documentato impedimento del teste, oppure che la parte che lo ha indicato non vi rinunci sulla non opposizione dell'altra parte e che il Giudice non ne ritenga in tal caso l'indispensabilità), il Giudice potrà disporre l'accompagnamento coattivo ed applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 133 cpp.

L'impedimento del teste non può essere idoneamente attestato/certificato con formule generiche, talora apposte addirittura su moduli a stampa, quale ad esempio quella delle "*improcrastinabili esigenze di servizio*" da parte di appartenenti alle Forze dell'Ordine, occorrendo al riguardo specifica certificazione da parte del Dirigente (ossia del Questore o del Comandante) dell'Ufficio di appartenenza, con espressa e specifica indicazione del motivo dell'impedimento e, in caso di attività coperte da segreto d'indagine, con indicazione appunto di detta evenienza. In proposito, il Presidente Reggente inoltrerà apposita missiva a tutti i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine (e, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica ed al Prefetto) per richiamare l'attenzione su quanto sopra, allegando anche copia del presente Piano.

#### **8) Controllo scrupoloso sulle notifiche e comunicazioni/notificazioni telematiche**

Il nuovo sistema delle notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT) alle persone diverse dall'imputato e dall'indagato (salvo comunque il disposto dell'art. 157, co. 8-bis cpp) permette di accelerare questo adempimento e, con ciò, lo stesso regolare svolgimento dei processi penali. Si richiamano, sul punto, le note a firma congiunta del Presidente Reggente e del Dirigente Amministrativo 4.03.2015 (prot. 53/15) e 13.04.2015 (prot. 82/15 Int.) ed il connesso provvedimento presidenziale in pari data (prot. 83/15 Int.), con i quali è stata tra l'altro rilasciata alle Cancellerie penali un'autorizzazione di carattere generale (indipendentemente cioè dalla specifica autorizzazione volta per volta da parte del singolo Giudice e ferma comunque la possibilità per quest'ultimo di disporre le notificazioni/comunicazioni con mezzi tradizionali ex art. 148 e ss. cpp, ivi inclusi nei casi di urgenza i mezzi di cui all'art. 149 cpp) per procedere alle

notificazioni/comunicazioni telematiche a mezzo PEC nei confronti dei destinatari individuati dalla normativa vigente.

Resta il problema delle ricorrenti omesse o tardive o viziate notifiche tradizionali. In proposito, pur comprendendosi (per via della situazione abnorme di questo Tribunale già esposta in Premessa) che il Personale amministrativo (così come gli stessi Giudici) di questo Tribunale è esposto ad un lavoro sproporzionato se non talora insostenibile, cionondimeno vi sono disfunzioni che non possono essere consentite e ciò specialmente allorché le stesse non si presentino come ipotesi eccezionali: sul punto, si richiamano sia il verbale della riunione con le Cancellerie penali 22.04.2015 (prot. 95/15 Int.) che l'odierno verbale della riunione trimestrale ex art. 15 D.Lgs. n. 273/1989.

In presenza di simili ipotesi, il Giudice dovrà farne apposita segnalazione al Dirigente Amministrativo del Tribunale (oppure, a seconda dei casi, al Dirigente UNEP o al Dirigente della PG o al Procuratore della Repubblica nella sua veste di Dirigente Amministrativo, in quest'ultimo caso quanto alle omesse o tardive o viziate notifiche da parte degli Uffici amministrativi della Procura della Repubblica) e per conoscenza allo stesso Presidente del Tribunale, per quanto di competenza.

In ogni caso, tenuto pure conto dei tirocinanti aggiuntivi che sono pervenuti e che perverranno sulla base delle Convenzioni e Protocolli d'Intesa stipulati di recente dal Tribunale con vari Enti e società anche a supporto delle nostre Cancellerie (tirocinanti il cui numero dovrebbe superare di oltre 1/3 il Personale di Cancelleria attualmente in servizio presso questo Tribunale), il Dirigente Amministrativo dovrà provvedere ad assumere ogni utile e necessaria misura (applicazione a tempo pieno quanto meno di una ulteriore unità amministrativa alla Cancelleria penale dibattimentale; estensione del ricorso al lavoro straordinario stante la descritta eccezionale ed abnorme situazione in cui versa questo Tribunale, eventualmente anche attraverso apposito progetto ai fini del recupero compensativo da usufruire magari durante periodi con minor carico lavorativo; ecc.) al fine di risolvere il suesposto gravissimo problema delle notifiche omesse o tardive o viziate, e ciò anche alla luce delle risultanze del verbale dell'odierna riunione trimestrale ex art. 15 D.Lgs. n. 273/1989 e s.m.i. .

#### **9) Applicazione rigorosa del D.Lgs. n. 28/2015, sulla particolare tenuità del fatto**

La recentissima disciplina sulla particolare tenuità del fatto di cui al D.Lgs. n. 28/2015, se applicata in maniera rispondente a quella che appare essere la *voluntas legis*, può (anche) concorrere a produrre un cospicuo e rapido smaltimento dei processi pendenti.

La rigorosa applicazione della nuova causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cpp, del resto, costituisce un vero e proprio obbligo per il giudice, anche in rispondenza al principio del *favor rei*. Per cui, al di fuori dei casi tassativamente esclusi dalla nuova normativa (abitudine della condotta,

motivi abietti o futili, crudeltà –anche se in danno di animali–, sevizie, approfittamento della minorata difesa della vittima, morte o lesioni gravissime quale conseguenza non voluta), in tutte le altre ipotesi di particolare tenuità dell'offesa (per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 cp) dovrà farsi applicazione della nuova causa di non punibilità, e ciò anche attraverso sentenza predibattimentale ex art. 469, co. 1-bis cpp.

#### **10) Revisione del Protocollo d'Intesa sul processo penale**

Dopo i primi sei mesi di applicazione del presente Piano, si valuterà, sentiti i Magistrati (anche Onorari) del settore penale, il Dirigente Amministrativo del Tribunale, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense, se e come eventualmente rivedere parzialmente il presente Piano. In particolare, si valuterà se, sempre a fini acceleratori, rivedere parzialmente il *Protocollo d'Intesa sul processo penale* stipulato con la Procura della Repubblica in sede e col locale Ordine Forense, nel senso di eliminare l'udienza-filtro per i processi dibattimentali a citazione diretta e permettere, quanto a detti processi, che le parti possano già citare i rispettivi testi per la prima udienza, salva la loro ammissione da parte del Giudice, che potrà escuterli e più in generale raccogliere prove (ed eventualmente anche far discutere e decidere la causa) già anche in tale prima udienza; inoltre, si valuterà partitamente, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che si andranno nel frattempo affermando, se fare eventualmente applicazione letterale dell'art. 420-bis, co. 2 cpp in tema di notifiche al difensore di fiducia e/o domiliatario in luogo del suo assistito/imputato, in deroga a quanto previsto dagli artt. 419 e 157 e ss. cpp.



#### **11) Smaltimento esigibile e tempi di smaltimento**

Stante la netta prevalenza delle sopravvenienze sulle definizioni verificatasi negli ultimi anni presso questo Tribunale, con l'entrata in vigore e l'attuazione *a regime* del presente Piano occorre realizzare una netta e radicale inversione di tendenza, nel senso che nel 2015 (o, quanto meno, dal 2016 in poi) le definizioni dovranno superare le sopravvenienze.

Nell'ambito del predetto smaltimento esigibile, dovranno essere rispettati i termini di legge per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e, in ogni caso, dovranno essere assolutamente rispettati i termini di tolleranza nel deposito dei provvedimenti anzidetti (termini, questi ultimi, peraltro sino ad ora rispettati).

#### **12) Efficacia del presente Piano**

Essendo stato il presente Piano discusso nell'odierna riunione trimestrale ex art. 15 D.Lgs. n. 273/1989 e s.m.i., cui hanno partecipato, oltre il Presidente Reggente, anche il Presidente Vicario, il



Magistrato Collaboratore ed altri Magistrati del settore penale, il Procuratore della Repubblica in sede ed il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense, i quali hanno ampiamente discusso la bozza del Piano predisposta dal Presidente Reggente, che è stata quindi stilata nell'attuale versione definitiva e condivisa da tutti i presenti, questo Piano andrà osservato e, come già esposto in Premessa, entrerà in vigore allorché il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso esprimerà il suo parere positivo (e salva la successiva approvazione da parte del C.S.M.) sulla connessa variazione tabellare.

La Segreteria del Tribunale provvederà a curare la pubblicazione del presente Piano sul sito *web* del Tribunale, nonché a trasmetterlo a tutti i Magistrati e GOT del Tribunale, al Dirigente Amministrativo, ai Direttori Amministrativi, alle Cancellerie penali, al Procuratore della Repubblica (anche al fine del suo inoltro ai Sostituti Procuratori ed ai VPO) ed ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto.

Le Cancellerie penali provvederanno ad assicurare che copia del presente *Piano straordinario di smaltimento dei processi penali*, unitamente a copia del *Protocollo d'Intesa sul processo penale*, venga materialmente portata in ciascuna udienza penale, per restare a disposizione dei Giudici, della Cancelleria e delle Parti.

**IL PRESIDENTE REGGENTE**

(dott. Vincenzo Di Giacomo)

*Di Giacomo*

**IL MAGISTRATO COLLABORATORE  
PER IL SETTORE PENALE**

(Dott. Antonio Ruscito)

*Antonio Ruscito*

**IL PRESIDENTE VICARIO**

(Dott.ssa Elena Quaranta)

*E. Quaranta*

Depositato in Segreteria  
~~25.05.15~~

*[Signature]*  
IL CANCELLIERE B3  
dott.ssa Nicolita Mainardi